

## **Deliberazione 25 novembre 2010 - ARG/elt 211/10**

### **Verifica di conformità delle proposte di modifica del capitolo 4 del Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete e dei relativi allegati A22, A23, A25, A54, A60, A65 e A66 predisposte da Terna S.p.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 25 novembre 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n.2 (di seguito: legge n. 2/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto 29 aprile 2009);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04), recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06 (di seguito: deliberazione n. 39/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2006, n.165/06 (di seguito: deliberazione n. 165/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07 (di seguito: deliberazione n. 341/07), come successivamente modificata e integrata, e, in

- particolare, l'Allegato A recante "Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011";
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, ARG/elt 206/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 206/08);
  - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 43/09);
  - la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2009, ARG/elt 181/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/09);
  - la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 32/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 32/10);
  - la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/10);
  - la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2010, ARG/elt 149/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 149/10);
  - la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 161/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 161/10);
  - la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 180/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 180/10);
  - la determina 15 luglio 2008 n. 1/08 del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità recante "Verifica di conformità delle proposte di modifica del capitolo 11 e dell'Allegato A54 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2006, n. 39/06" (di seguito: determina 1/08);
  - il documento per la consultazione del 19 aprile 2010, DCO 7/10, intitolato "Qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica - proposta di modifiche alla regolazione per il periodo 2008-2011 a seguito dell'estensione della rete di trasmissione nazionale" (di seguito: DCO 7/10);
  - le proposte di modifica dei Capitolo 3 e 7 del Codice di rete - e degli allegati A.31 e A.60 inviate da Terna all'Autorità con lettera in data 30 ottobre 2009, prot. Autorità n. 65191 del 6 novembre 2009 (di seguito: lettera 6 novembre 2009);
  - le proposte di modifica del Capitolo 4 del Codice di rete e dei relativi allegati A.22, A.23 e A.26 inviate da Terna all'Autorità con comunicazione in data 17 novembre 2009, prot. Autorità n. 68357 del 18 novembre 2009 (di seguito: comunicazione 18 novembre 2009);
  - le proposte di modifica del Capitolo 4 del Codice di rete e dei relativi allegati A.22, A.23, A.25, A.60 e A.65 inviate da Terna all'Autorità con comunicazione in data 11 novembre 2010, prot. Autorità n. 037397 del 12 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 11 novembre 2010);
  - la lettera prot. TE/P20090000385 del 16 gennaio 2009 (Prot. Autorità 0003020 del 22 gennaio 2009, di seguito: lettera del 16 gennaio 2009) inviata da Terna all'Autorità, a Enel Distribuzione e a Federutility, e in particolare, l'allegato "Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici";

- la lettera prot. 344-09/E/e/UZ/pd del 24 febbraio 2009 (Prot. Autorità 0009395 del 27 febbraio 2009) inviata da Federutility all’Autorità, a Terna e a Enel Distribuzione (di seguito: lettera del 24 febbraio 2009);
- la lettera prot. Enel-DIS-02/03/2009-0118593 del 2 marzo 2009 (Prot. Autorità 0010143 del 4 marzo 2009) inviata da Enel Distribuzione all’Autorità e a Federutility e successivamente inoltrata a Terna con lettera prot. Enel-DIS-20/03/2009-0169615 del 20 marzo 2009 (di seguito: lettera del 2 marzo 2009);
- la lettera prot. TE/P20090003939 del 26 marzo 2009 (Prot. Autorità 0014381 del 27 marzo 2009) inviata da Terna all’Autorità;
- la lettera prot. TE/P20100016057 del 19 novembre 2010 (Prot. Autorità 0038606 del 23 novembre 2010, di seguito: lettera del 19 novembre 2010) inviata da Terna all’Autorità recante la proposta di modifica dell’Allegato A.54 “Classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN” e la proposta di Allegato A.66 “Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici”.

**Considerato che:**

- ai sensi del DPCM 11 maggio 2004, Terna ha predisposto il Codice di rete, positivamente verificato dall’Autorità, per quanto di propria competenza, con la deliberazione n. 79/05;
- l’articolo 63 della deliberazione n.250/04 prevede che Terna trasmetta all’Autorità il Codice di rete, e i successivi aggiornamenti, e che l’Autorità si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione;
- la deliberazione ARG/elt 206/08 ha disposto che Terna avviasse il processo di revisione degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica (di seguito: MSD) a partire dal gennaio 2009 e sia riscontrato dall’Autorità, a partire dal secondo semestre 2009, che il progresso di detto processo sia tale da consentirne una piena implementazione già a partire dal 2010;
- il decreto 29 aprile 2009, in attuazione di quanto disposto dalla legge 2/2009 ha introdotto, tra l’altro, una riforma del MSD a partire dal 1 gennaio 2010;
- Terna, sulla base di quanto disposto nel decreto 29 aprile 2009 e nella deliberazione ARG/elt 206/08, ha avviato nel corso del 2009 un progetto per la progressiva riforma, a partire dal 1 gennaio 2010, del MSD;
- con la deliberazione ARG/elt 181/09, l’Autorità ha verificato positivamente le proposte di modifica del Codice di rete inviate da Terna con la lettera 6 novembre 2009 e con la comunicazione 18 novembre 2009 in quanto, tra l’altro, coerenti con la riforma del MSD disposta dal decreto 29 aprile 2009 e dalla deliberazione ARG/elt 206/08;
- nell’ambito della riforma del MSD, la legge n. 2/2009 e il decreto 29 aprile 2009 prevedono in particolare l’integrazione, a partire dal 1 gennaio 2011, del mercato infragiornaliero dell’energia con il MSD;
- la proposta di modifica del Codice di rete, inviata da Terna all’Autorità con comunicazione 11 novembre 2010, si inquadra nel suddetto processo di riforma del MSD disposta dal decreto 29 aprile 2009 e dalla deliberazione ARG/elt

206/08 ed è funzionale all'integrazione, a partire dal 1 gennaio 2011, del mercato infragiornaliero dell'energia con il MSD.

**Considerato anche che:**

- ai sensi della deliberazione n. 39/06, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità con la determina 1/08 ha verificato positivamente la conformità dell'Allegato A.54 al Codice di rete;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 99/10 ha disposto che Terna sottoponesse all'Autorità per approvazione una proposta di aggiornamento dell'Allegato A.54;
- Terna con la lettera 19 novembre 2010 ha inviato la proposta di modifica dell'Allegato A.54 in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 99/10;
- l'articolo 10, comma 10.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, successivamente soppresso per effetto della deliberazione ARG/elt 43/09, prevedeva che entro l'anno 2008 Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale definissero di comune intesa le procedure per la determinazione operativa dei valori di mitigazione e che Terna predisponesse un allegato all'Allegato A.54 conforme a tale intesa e lo presentasse all'Autorità per l'approvazione;
- Terna con la lettera del 16 gennaio 2009 ha inviato all'Autorità la procedura per la determinazione operativa dei valori di mitigazione, specificando i punti di disaccordo tra Terna e le imprese distributrici sugli aspetti relativi ai livelli di servizio, punti di disaccordo successivamente confermati dalle imprese distributrici con le lettere del 24 febbraio 2009 e 2 marzo 2009;
- a seguito della consultazione avviata con il DCO 7/10, l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 99/10 ha adottato soluzioni per i punti di disaccordo e ha disposto al punto 9 che Terna sottoponesse all'Autorità per approvazione un allegato al Codice di rete conforme alle disposizioni della deliberazione medesima, che integrasse le proposte comunicate con la lettera del 16 gennaio 2009;
- Terna con la lettera del 19 novembre 2010 ha inviato la proposta di Allegato A.66, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 99/10;
- con la deliberazione ARG/elt 99/10 l'Autorità ha posto le necessarie basi per consentire l'avvio della disciplina della valorizzazione dei servizi di mitigazione a decorrere dal 1° luglio 2010, dirimendo i punti di mancata intesa tra Terna e le imprese distributrici, in attesa della approvazione degli allegati al Codice di rete;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 149/10 ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 prevedendo di tener conto, nella formazione dei suddetti provvedimenti dell'opportunità di migliorare la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione e la valorizzazione dei servizi di mitigazione, prevedendone un'applicazione uniforme a tutta la rete di trasmissione nazionale.

### Considerato inoltre che:

- la comunicazione 11 novembre 2010 contiene, oltre alla proposta di modifica del Capitolo 4 del Codice di rete e dei relativi allegati A.22, A.23, A.25, A.60 e A.65, il parere del Comitato di Consultazione degli utenti di cui al DPCM 11 maggio 2004, le osservazioni, presentate dagli operatori interessati, alle modifiche al Codice di rete poste in consultazione da parte di Terna ed una relazione riepilogativa delle osservazioni pervenute, con separata indicazione di quelle recepite e di quelle non recepite nonché delle motivazioni alla base del mancato recepimento (di seguito: relazione riepilogativa);
- la proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010 ha recepito solo parzialmente quanto contenuto nelle osservazioni presentate dagli operatori interessati;
- con riferimento ad alcune delle osservazioni presentate dagli operatori interessati e non accolte nella proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010, Terna, per quanto riportato nella relazione riepilogativa, pur condividendo il principio dell'osservazione formulata, ritiene di non poter recepire immediatamente quanto osservato e si riserva di recepirlo in occasione di future revisioni del Codice di rete; ciò a causa del tempo richiesto per dare attuazione alle modifiche richieste e/o per la necessità di procedere ad approfondimenti ed a ulteriori analisi;
- alcune fra le specifiche proposte di modifica del Codice di rete contenute nella comunicazione 11 novembre 2010 presentano, per come rappresentate nelle osservazioni degli operatori interessati non accolte da Terna, rilevanti profili di criticità tecnica ed economica; tra queste, in particolare:
  - la proposta di Terna di ridurre da 12 a 4 il numero minimo di ore consecutive di permanenza in servizio che devono essere garantite alle unità di produzione termoelettriche, diverse dai turbogas a ciclo aperto, di cui sia richiesto l'avviamento da parte di Terna nel MSD; gli operatori osservano che tale riduzione imposta in maniera generalizzata comporta un incremento significativo dei rischi di rottura degli impianti nonché un notevole aumento dei rischi connessi agli oneri di sbilanciamento;
  - la proposta di Terna di imporre un valore massimo al prezzo di accensione – introdotto nella modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010 per far sì che la struttura di offerta rifletta per quanto possibile la struttura dei costi dei produttori - che può essere richiesto dall'utente del dispacciamento a fronte dell'avviamento dell'unità di produzione da parte di Terna nel MSD; valore massimo (di seguito: tetto) pari ad un multiplo del prezzo offerto dal medesimo soggetto per portare l'unità di produzione ad un livello di carico pari al minimo tecnico (di seguito: “prezzo per l'offerta di minimo”); a riguardo, gli operatori osservano che legare il tetto sul prezzo di accensione al “prezzo per l'offerta di minimo” rischia di portare a distorcere quest'ultima offerta al solo fine di allentare il vincolo su quanto richiedibile per l'avviamento dell'unità di produzione; e ciò tanto più quanto più detto tetto sia stringente, ovvero quanto più il numero previsto per il moltiplicatore sia basso;

- la proposta di modifica del Codice di rete di cui alla comunicazione 11 novembre 2010 contiene una revisione della struttura delle zone di mercato, con l'introduzione della zona virtuale "BSP" e dell'interconnessione fra la medesima zona e la zona virtuale "Slovenia", strettamente funzionale alla gestione dell'accoppiamento – ossia del funzionamento coordinato - dei mercati del giorno prima italiano e sloveno (cosiddetto market coupling Italia-Slovenia).

**Considerato altresì che:**

- ai fini della disciplina del servizio di dispacciamento di cui alla deliberazione 111/06, per ordine di dispacciamento di Terna si intende qualsiasi ordine di dispacciamento impartito da Terna sia nell'ambito del MSD – tramite l'accettazione di offerte in qualsiasi fase, sottofase o sessione del medesimo mercato – sia al di fuori del MSD;
- l'art. 42 della deliberazione 111/06 prevede l'applicazione di corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna appositamente finalizzati a evitare che l'utente del dispacciamento di un'unità abilitata possa trarre profitto degli impegni assunti nei confronti di Terna – con riferimento alla medesima unità - in qualsiasi fase, sottofase o sessione del MSD, e, quindi, a neutralizzare qualsiasi incentivo per l'utente del dispacciamento di un'unità abilitata ad assumere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza del sistema elettrico;
- l'art. 42 della deliberazione 111/06 dovrebbe consentire a Terna di introdurre – tramite apposite modifiche al Codice di rete – ogni ulteriore corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento necessario a conseguire la finalità illustrata nel precedente alinea;
- i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna di cui al vigente art. 42 della deliberazione 111/06 sono stati definiti con riferimento alla vigente architettura del mercato elettrico e non tengono quindi conto delle innovazioni all'architettura del MSD prefigurate dalla proposta di modifica del Codice di rete di cui alla comunicazione 11 novembre 2010;
- la proposta di modifica del Codice di rete di cui alla comunicazione 11 novembre 2010, prevede l'introduzione di un prezzo di accensione da riconoscere all'utente del dispacciamento di un'unità abilitata per ogni avviamento della medesima unità effettuato nell'ambito del MSD, in eccesso rispetto agli avviamenti effettuati nell'ambito dei mercati dell'energia in relazione al medesimo giorno di riferimento (ossia il giorno di consegna);
- per quanto evidenziato ai precedenti alinea, i vigenti corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di Terna non tengono conto dei profitti che l'utente del dispacciamento di un'unità abilitata potrebbe trarre dal mancato o non conforme rispetto di un ordine di dispacciamento di Terna recante richiesta di avviamento della medesima unità;
- le osservazioni presentate dagli operatori interessati evidenziano come attualmente le azioni di regolazione primaria fornite obbligatoriamente dalle unità di produzione rischiano di essere assimilate a degli sbilanciamenti e, come tali, essere soggette alle relative penalità.

### Considerato infine che:

- la deliberazione n. 165/06 dispone che il Codice di rete preveda che i quantitativi corrispondenti alle offerte di acquisto e di vendita accettate nel MSD siano determinati in via definitiva in misura pari, in ciascuna ora, alla differenza tra il programma vincolante modificato e corretto, ovvero il programma risultante a seguito degli ordini di dispacciamento in tempo reale e dell'intervento della regolazione secondaria di potenza, e il programma aggiornato cumulato, ovvero il programma risultante in esito ai mercati dell'energia;
- in conseguenza di quanto sopra, ai sensi della deliberazione n. 165/06 non sono remunerate le azioni richieste da Terna nella fase di programmazione del MSD (ovvero nel cosiddetto MSD ex-ante) e poi revocate nella fase di gestione in tempo reale del MSD (ovvero nel cosiddetto mercato di bilanciamento);
- quanto disposto dalla deliberazione n. 165/06 è finalizzato ad evitare che vengano remunerati i produttori nei casi in cui la sequenza degli ordini impartiti da Terna sia tale da non dare luogo ad effettive movimentazioni delle unità di produzione e, quindi, non generi costi per i medesimi produttori;
- d'altra parte, è pur sempre possibile che la revoca, nel mercato di bilanciamento, di un'azione precedentemente richiesta nel MSD ex-ante comporti dei costi per l'utente del dispacciamento; in particolare, nei casi in cui la revoca sia comunicata all'utente del dispacciamento troppo tardi, quando, cioè, l'utente del dispacciamento abbia già iniziato a movimentare l'unità di produzione per dare esecuzione all'ordine di dispacciamento ricevuto nel MSD ex-ante;
- l'esigenza di mantenere la sopraccitata disposizione contenuta nella deliberazione n. 165/06 viene meno qualora le modalità adottate da Terna nella gestione del MSD siano tali per cui:
  - gli ordini di dispacciamento, relativi alle azioni che Terna intende richiedere agli utenti del dispacciamento al fine di mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi con adeguati livelli di sicurezza ed al minimo costo, siano trasmessi agli utenti del dispacciamento che devono eseguirli solo in prossimità dell'ultimo momento utile affinché detti ordini possano essere efficacemente eseguiti, indipendentemente dal momento in cui Terna abbia assunto la decisione in merito all'opportunità di impartire l'ordine stesso;
  - sia possibile determinare le azioni da richiedere agli utenti del dispacciamento al fine di mantenere l'equilibrio in sicurezza tra immissioni e prelievi così da minimizzare il valore atteso del costo complessivamente sostenuto; valore atteso che sconta anche il fatto che unità di produzione che richiedono minor preavviso per eseguire un determinato ordine di dispacciamento riducono il rischio di dover richiedere un'azione che si riveli nel tempo reale non necessaria e che debba, conseguentemente, essere annullata attraverso una revoca onerosa o, se più conveniente, attraverso la richiesta di azioni di segno contrario su altre unità di produzione.

Infatti, qualora Terna gestisca il processo di approvvigionamento delle risorse su MSD nel rispetto di quanto sopra, la revoca nel mercato di bilanciamento di azioni richieste nel MSD ex-ante sarebbe presumibilmente onerosa per l'utente del dispacciamento; ciò che ne giustifica la connessa remunerazione;

- la proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010 prevede un'evoluzione delle modalità di approvvigionamento delle risorse da parte di Terna nel MSD che rispetta i criteri esposti nel punto precedente; e che, coerentemente, la suddetta proposta di modifica del Codice di rete prevede il superamento di quanto disposto nella deliberazione n. 165/06 e la valorizzazione delle quantità oggetto di revoca, al prezzo richiesto dall'utente del dispacciamento, senza compensarle con le quantità di segno opposto richieste nel MSD ex-ante;
- nella deliberazione n. 111/06, come modificata dalla delibera ARG/elt 161/10 e dalla deliberazione ARG/elt 180/10, sono disciplinati i criteri di offerta nel MSD da parte degli utenti del dispacciamento delle unità di produzione inserite nell'elenco degli impianti essenziali;
- con successivo provvedimento, l'Autorità procederà a modificare la deliberazione n. 111/06 al fine di rendere pienamente coerenti i suddetti criteri di offerta con le procedure operative previste nella versione del Codice di rete di cui alla comunicazione 11 novembre 2010, come modificate per recepire quanto disposto ai sensi della medesima deliberazione.

**Ritenuto che:**

- sia condivisibile quanto osservato dagli operatori interessati con riferimento alla riduzione del numero minimo di ore consecutive di permanenza in servizio che devono essere garantite alle unità di produzione termoelettriche, diverse dai turbogas a ciclo aperto, avviate da Terna nel MSD ex-ante; e che, pertanto, sia non opportuno prevedere la riduzione, rispetto a quanto attualmente previsto dal Codice di rete, del numero minimo di ore consecutive di permanenza in servizio con riferimento agli avviamenti richiesti nel MSD ex-ante, fatto tuttavia salvo che il suddetto numero di ore non possa comunque essere superiore al numero di ore comprese tra l'inizio del primo periodo orario della sottofase di MSD nella quale è accettata l'offerta di accensione dell'unità e le 24.00 del giorno di riferimento della medesima sottofase, anche tenendo conto del tempo necessario per l'avviamento dell'unità;
- analogamente a quanto sopra, anche con riferimento agli avviamenti richiesti nel mercato di bilanciamento, sia necessario che il numero minimo di ore consecutive di permanenza in servizio che devono essere garantite alle unità di produzione termoelettriche, diverse dai turbogas a ciclo aperto, sia il medesimo di quello previsto per gli avviamenti richiesti nel MSD ex-ante; e che sia comunque opportuno prevedere che, qualora sia necessario per esigenze di sicurezza del servizio, detto numero minimo possa essere ridotto a 4 ore;
- sia altresì opportuno che Terna proceda a modificare i propri algoritmi e procedure di selezione, non appena possibile, così da prevedere che il numero minimo di ore consecutive di permanenza in servizio da garantire a un'unità di produzione termoelettrica, qualora avviata da Terna nel MSD (MSD ex-ante e/o mercato di bilanciamento), possa essere anche inferiore a quanto normalmente previsto dal Codice di rete laddove ciò venga offerto dall'utente del dispacciamento della medesima unità; e che sia inoltre opportuno che Terna valuti la fattibilità di introdurre la facoltà per le unità di produzione termoelettriche di presentare un menù di "offerte di permanenza in servizio"

contraddistinto da “prezzi per l’offerta di minimo” differenti in funzione del numero di ore di permanenza in servizio;

- sia condivisibile quanto osservato dagli operatori interessati con riferimento al livello ed al criterio di determinazione del valore massimo che può assumere il prezzo di accensione che può essere richiesto dall’utente del dispacciamento a fronte dell’avviamento dell’unità da parte di Terna nel MSD; ma che sia ugualmente condivisibile l’esigenza, che ha condotto Terna a prevedere la presenza di detto valore massimo, di evitare che, in particolare nei primi periodi di implementazione, l’introduzione ex novo del prezzo di accensione possa legarsi a comportamenti di offerta non concorrenziali, con un conseguente aumento degli oneri a carico dei consumatori finali;
- per quanto sopra, sia opportuno prevedere un limite superiore al prezzo di accensione richiesto dall’utente del dispacciamento, ma che detto limite debba essere determinato, diversamente da quanto previsto nella proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010, così da essere indipendente da quanto contestualmente offerto per gli altri corrispettivi e da non rischiare di essere ingiustificatamente troppo basso;
- il suddetto limite massimo potrebbe, ad esempio, essere posto pari al prodotto tra la potenza minima che caratterizza l’unità di produzione per un numero predefinito di volte (pari ad 8 ma modificabile da parte dell’Autorità) il valore medio del “prezzo per l’offerta di minimo” storicamente (ad esempio, nel corso dei primi 9 mesi del 2010) offerto dall’insieme delle unità del medesimo sottotipo di tecnologia dell’unità di produzione interessata. Tale previsione dovrà essere accompagnata da una comunicazione periodica, da parte di Terna, agli uffici della direzione Mercati dell’Autorità per segnalare tutte le volte in cui il prezzo offerto superi un predefinito livello soglia, inizialmente pari alla metà del limite ma modificabile da parte dell’Autorità, e dall’invio alla medesima direzione da parte dell’utente del dispacciamento interessato, se richiesto, delle informazioni e degli elementi necessari a verificare che quanto offerto corrisponda effettivamente ai costi di accensione dell’unità di produzione; in tal modo sarebbe anche possibile raccogliere informazioni necessarie per un successivo aggiornamento od eliminazione del limite di offerta;
- sia opportuno che Terna, dopo avere svolto gli approfondimenti e le analisi necessari, proceda quanto prima a rivedere il Codice di rete al fine di recepire quelle osservazioni presentate dagli operatori interessati che sebbene non accolte nella proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010, Terna, sulla base di quanto riportato nella relazione riepilogativa, ha ritenuto di condividere; e che ciò valga anche con riferimento alla richiesta presentata da alcuni operatori di prevedere che gli algoritmi e le procedure di selezione delle offerte nel MSD prevedano anche il rispetto di un vincolo sul numero minimo di ore consecutive in cui un’unità di produzione deve restare spenta prima di poter essere nuovamente avviata;
- sia opportuno modificare l’art. 42 dell’allegato A alla deliberazione n. 111/06 al fine di consentire a Terna di introdurre ogni corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento necessario a conseguire la finalità di evitare che l’utente del dispacciamento di un’unità abilitata possa trarre profitto dal mancato rispetto degli ordini di dispacciamento ricevuti da Terna – con riferimento alla medesima unità - in qualsiasi fase, sottofase o sessione del MSD, e, quindi, di

neutralizzare qualsiasi incentivo per l'utente del dispacciamento di un'unità abilitata ad assumere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza del sistema elettrico;

- sia opportuno che Terna preveda l'introduzione di uno specifico corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento determinato in misura tale da annullare il prezzo di accensione corrisposto all'utente del dispacciamento nel caso in cui l'avviamento di detta unità - richiesto da Terna tramite l'accettazione di un'offerta di accensione in qualsiasi fase, sottofase o sessione del MSD - non abbia luogo o abbia luogo con tempi e modalità difformi da quelle richieste; fatta salva comunque la possibilità di prevedere ulteriori corrispettivi volti a riflettere i costi indotti al sistema elettrico dalla deviazione del comportamento effettivo dell'unità abilitata rispetto a quanto richiesto da Terna, nonché di prevedere che l'entità dello specifico corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento possa assumere valori inferiori rispetto al prezzo di accensione corrisposto all'utente del dispacciamento, in ragione della gravità della deviazione del comportamento effettivo dell'unità abilitata rispetto a quanto richiesto da Terna;
- sia opportuno procedere alla revisione della struttura zonale prevista dalla proposta di modifica del Codice di rete di cui alla comunicazione 11 novembre 2010, in quanto conforme alle intese raggiunte dal Working Group italo-sloveno costituito per l'implementazione del progetto di market coupling Italia-Slovenia;
- sia opportuno procedere ad una revisione delle modalità con cui vengono determinati gli sbilanciamenti delle unità di produzione abilitate al fine di tenere conto in misura adeguata del contributo di regolazione primaria dalle stesse eventualmente fornito; e che, a tal fine, sia opportuno che Terna presenti all'Autorità entro il mese di giugno 2011 una apposita relazione nella quale illustri eventuali soluzioni evidenziandone aspetti positivi e negativi.

**Ritenuto opportuno:**

- che Terna proceda ad integrare e modificare il Codice di rete per recepire quanto sopra considerato e ritenuto ed a reinviare il Codice di rete così modificato all'Autorità affinché ne verifichi la conformità;
- verificare positivamente la proposta di modifica dell'Allegato A.54 e la proposta di Allegato A.66 presentate da Terna con la lettera del 19 novembre 2010;
- valutare, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 149/10, l'opportunità di affinare le modalità di calcolo dell'energia dei servizi di mitigazione in relazione alla presenza di generazione distribuita, alla presenza di unità di produzione rilevanti, alla possibilità di funzionamento in inversione di flusso all'impianto AT/MT all'istante di inizio disalimentazione, all'utilizzo di migliori stime di andamento della potenza e la possibilità di introdurre obblighi di comunicazione simili a quanto previsto dal comma 10ter.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, anche con effetti vincolanti

## DELIBERA

1. di verificare positivamente la proposta di Allegato A.54 al Codice di rete recante “Classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN” predisposta da Terna ed inviata all’Autorità con la lettera del 19 novembre 2010;
2. di verificare positivamente la proposta di Allegato A.66 al Codice di rete recante “Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici”, predisposta da Terna ed inviata all’Autorità con la lettera del 19 novembre 2010;
3. che Terna proceda ad integrare e modificare la proposta di modifica del Codice di rete di cui alla comunicazione 11 novembre 2010 per recepire quanto in motivazione;
4. che Terna invii all’Autorità la nuova proposta di modifica del Codice di rete di cui al punto 3) per la verifica di conformità; la nuova proposta di modifica del Codice di rete si intende verificata positivamente qualora l’Autorità non si pronunci nei successivi 10 giorni;
5. che Terna proceda quanto prima ad elaborare una nuova proposta di revisione del Codice di rete al fine di recepire quelle osservazioni presentate dagli operatori interessati che sebbene non accolte nella proposta di modifica del Codice di rete contenuta nella comunicazione 11 novembre 2010, Terna, sulla base di quanto riportato nella relazione riepilogativa, ha ritenuto di condividere; e che ciò valga anche con riferimento alla richiesta presentata da alcuni operatori di prevedere che gli algoritmi e le procedure di selezione delle offerte nel MSD prevedano anche il rispetto di un vincolo sul numero minimo di ore consecutive in cui un’unità di produzione deve restare spenta prima di poter essere nuovamente avviata;
6. che Terna presenti all’Autorità entro il mese di giugno 2011 una apposita relazione nella quale illustri eventuali soluzioni, evidenziandone aspetti positivi e negativi, di revisione delle modalità con cui vengono determinati gli sbilanciamenti delle unità di produzione abilitate al fine di tenere conto in misura adeguata del contributo di regolazione primaria dalle stesse eventualmente fornito;
7. di modificare a decorrere dall’1 gennaio 2010 l’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
  - a. all’articolo 1, dopo l’alinea “**mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 60;” è aggiunto il seguente alinea:

“● **ordine di dispacciamento di Terna** è qualsiasi ordine di dispacciamento impartito da Terna sia nell’ambito del mercato per il servizio di dispacciamento – tramite l’accettazione di offerte in qualsiasi fase, sottofase o sessione del medesimo mercato – sia al di fuori del mercato per il servizio di dispacciamento;”
  - b. all’articolo 42, comma 42.1, le parole “il corrispettivo” sono sostituite dalle parole “i corrispettivi” e le parole “determinato ai sensi del” sono sostituite dalle parole “determinati secondo i criteri di cui al”;
  - c. all’articolo 42, comma 42.2, le parole “il corrispettivo” sono sostituite dalle parole “i corrispettivi”, le parole “è definito” sono sostituite dalle parole “sono definiti da Terna, tramite apposite modifiche al Codice di rete,” e la

- parola “nel” è sostituita dalle parole “in qualsiasi fase, sottofase o sessione del”;
- d. all’articolo 42, comma 42.2, dopo le parole “si concretizza” sono aggiunte le parole “; ad esempio,”;
  - e. all’articolo 42, comma 42.3, dopo le parole “Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento” sono aggiunte le parole “esemplificato al comma 42.2”;
  - f. all’articolo 42, dopo il comma 42.9 è aggiunto il seguente comma:  
“42.10 Ogni qualvolta sia necessario, ad esempio per effetto della riforma dei mercati dell’energia o del mercato per il servizio di dispacciamento, Terna ridefinisce i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento così da conseguire la finalità di cui al comma 42.2.
- 8. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
  - 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

25 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis